



COMUNE DI SESTO AL REGHENA PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI SESTO AL REGHENA E CORDOVADO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 29.11.2011
(C.C. n. 54 del 29.11.2011 Comune di Cordovado)

INDICE GENERALE

§ CAPO I

GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione

§ CAPO II

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Modalità di porto delle armi

Art. 5 - Assegnazione delle armi e delle munizioni

Art. 6 – Strumenti di autotutela e dotazione personale

Art. 7 - Servizi espletati fuori dal territorio dei due comuni

§ CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

Art. 8 - Norme generali di comportamento

Art. 9 - Consegnatario dell'armeria

Art. 10 - Prelevamento e versamento delle armi

Art. 11 - Doveri dell'assegnatario

Art. 12 - Custodia delle armi

Art. 13 - Controlli e sorveglianza

Art. 14 - Doveri del consegnatario dell'armeria

§ CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 15 - Addestramento

§ CAPO V

SANZIONI

Art. 16 - Sanzioni

§ CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Adempimenti

Art. 18 - Norma di rinvio

Art. 19 - Entrata in vigore

§ CAPO I GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

Articolo 1 (Generalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e ai sensi degli articoli 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, disciplina le dotazioni delle armi e i servizi armati degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2009 e di quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Articolo 2 (Numero delle armi in dotazione)

1. Il Sindaco del Comune Capofila, in accordo con il Sindaco di Cordovado, fissa con suo provvedimento il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo e la loro ubicazione nei due Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado.
2. Il numero delle armi corte di cui il Corpo si dota, ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, può essere al massimo pari al numero degli addetti previsti dalla Dotazione Organica, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva.
3. Il numero delle armi lunghe di cui il Corpo si dota ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. b), del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, viene fissato dal Sindaco, in base alle esigenze del Corpo stesso.
4. Il numero delle sciabole è pari al numero degli ufficiali più due da usarsi nei servizi d'onore e di scorta.
5. Munizioni: il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
6. Il Sindaco, a mezzo del Comandante del Corpo, denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale, all'Autorità/Ufficio competente.
7. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo è comunicato al Prefetto.

Articolo 3 (Tipo delle armi in dotazione)

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di p.s., è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., sia per il personale maschile che per quello femminile.
2. Per il personale femminile potrà essere scelto, fra quelli iscritti in catalogo, un modello ed un tipo di pistola diverso e più adatto.
3. Le armi lunghe in dotazione al Corpo per i servizi occasionali di polizia venatoria e zoofila e per i compiti di istituto, sono armi da caccia di cui all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

§ CAPO II

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

(Modalità di porto delle armi)

1. Gli addetti di cui all'articolo 1 che esplicano servizio muniti della pistola in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna. Inoltre, gli addetti portano in servizio anche un caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
3. Per i servizi occasionali di polizia venatoria e zoofila e per i compiti di istituto, gli addetti indossano l'uniforme e portano le armi lunghe in dotazione.
4. Le armi assegnate sono portate senza licenza.
5. Gli addetti non possono portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione, anche se in possesso di regolare porto d'armi.
6. In caso di uso delle armi corte e lunghe, l'addetto dovrà redigere apposito rapporto di servizio da presentare nel più breve tempo possibile al Comandante.
7. Il consegnatario delle armi provvederà alla sostituzione delle munizioni impiegate, annotando sull'apposito registro il movimento delle stesse.

Articolo 5

(Assegnazione delle armi e delle munizioni)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e valutati idonei, portano le armi di cui all'art. 3 nell'espletamento delle attività d'istituto, nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Corpo.
3. Il Sindaco dispone con apposito provvedimento l'assegnazione delle armi e delle relative munizioni in via continuativa per un periodo di cinque anni, tale provvedimento è soggetto a revisione annuale.
4. Il provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi e delle relative munizioni ed il provvedimento di revisione annuale sono comunicati al Prefetto.
5. Del provvedimento con il quale il Sindaco assegna le armi in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, che l'addetto è tenuto a portare con sé.
6. Resta salva l'osservanza delle Leggi vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Articolo 6

(Strumenti di autotutela e dotazione personale)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale.
2. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale è dotato di spray antiaggressione;
4. ed ha in dotazione personale i seguenti strumenti:

- a) fischietto;
- b) manette;
- c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

Articolo 7

(Servizi espletati fuori dal territorio dei due comuni)

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dei due comuni, per soccorso, in supporto di altri Corpi e Servizi o in particolari o eccezionali occasioni, il Comandante o chi ne fa le veci, determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.
2. Per detti servizi, il Comandante dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti che effettueranno servizio con armi fuori dal territorio di competenza.

§ CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

Articolo 8

(Norme generali di comportamento)

1. L'arma corta è assegnata a ciascun addetto del Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza esclusivamente per esigenze di difesa personale.
2. L'arma corta deve essere portata nella fondina e l'arma lunga deve essere trasportata come previsto dalla L. 157/92 e DM 145/87.

Articolo 9

(Consegnatario delle armi)

1. L'incarico di consegnatario delle armi del Corpo di Polizia Locale di Sesto al Reghena e Cordovado, è attribuito al Comandante in quanto non necessaria l'istituzione di un armeria, trattandosi di custodia di un numero inferiore a 15 armi e 2000 cartucce.
2. In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di consentire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario saranno svolte da altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale, all'uopo incaricati e formalmente designati con apposito provvedimento di nomina dal Comandante.

Articolo 10

(Prelevamento e versamento delle armi)

1. L'arma e le munizioni assegnate in via continuativa con provvedimento del Sindaco, di cui all'art. 2 c. 1 del presente regolamento, sono prelevate presso l'Ufficio di Sesto al Reghena o di Cordovado dal Consegnatario o, in mancanza dello stesso, da altro addetto all'uopo incaricato.
2. L'arma e le munizioni non utilizzate devono essere immediatamente restituite al medesimo:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - b) quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3. L'arma lunga e le munizioni assegnate in via non continuativa sono prelevate all'inizio del servizio presso l'Ufficio di Sesto al Reghena dal Consegnatario o, in mancanza dello stesso, da altro addetto all'uopo incaricato e allo stesso devono essere restituite al termine del servizio medesimo.
4. L'arma comunque assegnata è prelevata, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 12, degli estremi del documento di cui all'articolo 5.
5. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente restituita al Consegnatario dell'armeria o, in mancanza dello stesso, ad altro addetto all'uopo incaricato:
 - a) allorquando venga meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - b) all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - c) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.
6. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
7. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi, così come qualsiasi altra manovra o operazione, devono avvenire solo ed esclusivamente in luogo adatto e nel rispetto delle norme di sicurezza e delle leggi vigenti.
9. IL personale che utilizzerà le armi dovrà sempre attenersi alle prescrizioni di sicurezza.

Articolo 11 *(Doveri dell'assegnatario)*

1. L'appartenente al Corpo al quale è assegnata l'arma e le relative munizioni ai sensi del precedente articolo 5, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente e ai sensi della normativa vigente l'arma e le munizioni;
 - c) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'arma assegnata curandone la pulizia e mantenendola in perfetta efficienza;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - e) segnalare immediatamente al Consegnatario o, in mancanza dello stesso, ad altro addetto all'uopo incaricato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - e) in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma e/o delle munizioni, inoltrare immediata denuncia ed avvisare senza indugio il Comandante, redigendo apposito rapporto di servizio e specificando tutte le circostanze che hanno determinato il fatto;
 - f) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
 - g) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - h) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - i) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
2. Nel caso in cui venga usata l'arma di cui all'art. 3 con fini di difesa personale, l'addetto che ne ha fatto uso è tenuto ad informare immediatamente la Procura della Repubblica e a darne contestuale notizia al Comandante del Corpo.

Articolo 12 *(Custodia delle armi)*

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di porto, trasporto e detenzione di armi e munizioni, l'arma assegnata in via continuativa a ciascun appartenente al Corpo, stante la distanza intercorrente tra

la sede del Corpo e le zone di servizio, viene custodita dal medesimo. Allo stesso è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorché fuori dei Comuni di appartenenza, previa comunicazione alla Prefettura competente.

2. A norma dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le armi corte in dotazione di riserva e le armi lunghe non assegnate vengono custodite presso la sede del Corpo a Sesto al Reghena, in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'articolo 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, quando applicabili.

3. Le munizioni sono conservate in armadi metallici, distinti da quelli delle armi, aventi uguali caratteristiche.

4. Il Comandante o, in mancanza dello stesso, altro addetto all'uopo incaricato, svolge le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni.

5. Le chiavi di accesso agli armadi sono conservate durante l'orario di servizio dal consegnatario, fuori dall'orario di servizio nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal Consegnatario.

Copia di riserva delle chiavi di accesso agli armadi è conservata, a cura del Comandante o da chi ne fa le veci, in busta sigillata controfirmata dal Consegnatario stesso, in cassaforte o armadio corazzato.

6. Il Consegnatario dell'armeria dispone di un registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore al quale deve essere comunicata ogni cessione o acquisto di armi in carico al Corpo mediante compilazione del modello rilevazioni armi (M.R.A.), nonché di un registro per i movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e munizioni le cui pagine numerate sono vistate preventivamente dal Comandante o da chi ne fa le veci.

7. Il Consegnatario dell'armeria dispone altresì di un registro per:

- a) le ispezioni;
- b) le riparazioni delle armi;
- c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

08. Il consegnatario dell'armeria o, in mancanza dello stesso, altro addetto all'uopo incaricato, cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi, loro ubicazione e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni al Prefetto per i servizi svolti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto di altre forze dell'ordine o di altri enti.

Articolo 13 ***(Controlli e sorveglianza)***

1. Di norma, il Consegnatario o, in mancanza dello stesso, altro addetto all'uopo incaricato effettua:
2. controlli previsti dall'art. 12.
3. sopralluoghi tendenti ad accertare le condizioni delle casseforti e degli armadi metallici.

Articolo 14 ***(Doveri del consegnatario dell'armeria)***

1. Il Consegnatario o, in mancanza dello stesso, altro addetto all'uopo incaricato, cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi, delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;

- b) l'effettuazione dei controlli;
- c) la tenuta dei registri e dell'altra documentazione relativa ai materiali;
- d) la regolarità di tutte le operazioni.

§ CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 15 (Addestramento)

1. Gli addetti al Corpo che rivestono la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 18, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al tiro nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/5/1981, n. 286.
3. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare le armi in dotazione, fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza fino alle sedi dei poligoni e viceversa.

§ CAPO V SANZIONI

Articolo 16 (Sanzioni)

1. Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, al fine di rilevarne le eventuali infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.
2. Fermo restando le responsabilità penali ed amministrative previste dalle normative vigenti, la mancata osservanza del presente Regolamento, potrà essere valutata in sede disciplinare secondo quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

§ CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 (Adempimenti)

1. Il presente Regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2°, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 18

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alla normativa vigente.

Articolo 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della esecutività dell'atto consiliare di approvazione dello stesso.